



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE  
N° 29  
REG.GENERALE  
N° [redacted] /11  
UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ.STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 29

20/09/2011 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BRUSCHI	AUGUSTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TURNONE	DOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BLASI	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

235

PRONUNCIATA IL:

20/09/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21/10/11

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° [redacted]  
depositato il 06/05/2011  
- avverso la sentenza n° 274/05/2010  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO  
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

controparte:

[redacted]

rappresentato da:

[redacted]

in qualità di liquidatore

difeso da:

MONTANARO VITO  
CORSO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

EQUITALIA PRAGMA SPA.  
VIA XX SETTEMBRE N.6 74100 TARANTO TA

difeso da:

GATTO ANNA MARIA  
VIALE MAGNA GRECIA, 420/B 74100 TARANTO TA

Atti impugnati:

RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO [redacted] IVA+IRPEG+IRAP 2002



N° 29

REG.GENERALE

N° [REDACTED]

UDIENZA DEL

20/09/2011

ore 09:00

(segue)

RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO [REDACTED] IVA+IRPEG+IRAP 2003



AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. UFF. CONTROLLI TARANTO  
C/  
MARILLI CENTER SRL IN LIQUIDAZIONE

**FATTO**

In data 08.01.2008 era stata notificata alla Società [REDACTED] la Cartella di pagamento n. [REDACTED] per Irpeg, Irap, Iva, oltre interessi e sanzioni - anni 2002 e 2003, conseguente a due avvisi di accertamento resisi definitivi per mancata opposizione.

La Società, con ricorso introduttivo del 04/03/2008, depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, impugnava il predetto atto adducendo:

- la mancata notifica degli avvisi di accertamento, prodromici all'iscrizione a ruolo;
- la carenza di motivazione del ruolo e della conseguente cartella.

Chiedeva, inoltre, che fosse accertata e dichiarata la nullità del ruolo impugnato per intervenuta decadenza, per carenza di motivazione e di prova, per violazione dello statuto del contribuente, per palese erroneità, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 60 - 6° comma del DPR 633/72, per la mancata indicazione del responsabile del procedimento.

L'Ufficio, costituitosi il 30.04.2008, si dichiarava estraneo ai vizi ritenuti connessi alla cartella di pagamento e si riservava di presentare successive memorie che depositava in data 20.05.2008 rilevando:

- l'inammissibilità del ricorso per la sua assoluta genericità;
- la sussistenza della motivazione della cartella perché conseguente a due avvisi di accertamento, regolarmente notificati ai sensi dell'art. 14 della L. 890/82.
- la tempestiva iscrizione a ruolo della pretesa tributaria e la regolarità della notifica della cartella impugnata;
- la legittimità dell'iscrizione a ruolo degli interessi;

In data 22.07.2008 si costituiva Equitalia Pragma spa con proprie deduzioni, con cui, da un verso asseriva la legittimità della procedura di riscossione e dall'altro dichiarava la propria estraneità alle questioni sollevate circa la carenza di motivazione e la mancata indicazione del responsabile del procedimento;

La società [REDACTED], per il tramite del proprio difensore, in data 4/12/2009 depositava memorie, ai sensi dell'art. 32 del Digs 546/92, nelle quali ribadiva l'irritualità e la nullità della notifica degli atti prodromici, perché effettuata non ai sensi dell'art. 14 della L. 890/82, come sostenuto dall'Ufficio, ma ai sensi dell'art. 60 del Dpr 600;



La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sez. 5 con sentenza n. 274/05/09, depositata il 25/05/10 accoglieva il ricorso in quanto:

- sussisteva il difetto di motivazione della cartella;
- non aveva ragion d'essere l'eccezione preliminare sollevata dall'Ufficio, circa l'inammissibilità del ricorso;
- dai documenti in atti si evinceva la mancata ricezione degli avvisi di accertamento menzionati nella cartella;
- la notifica degli avvisi era da considerare inesistente e comunque non avvenuta ai sensi dell'art. 14 della L. 890/82;
- erano stati violati in più punti sia gli artt. 148-149-137-139 C.P.C., sia la legge 890/82 e sia l'art. 60 del DPR. 600/73;

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale veniva impugnata il 26/04/2011 dall'Agenzia delle Entrate, che, dopo aver fatto menzione della disciplina dell'art 145 C.P.C. nella parte in cui consente la notifica ai sensi degli artt. 138, 139 e 141, metteva in evidenza la corretta notifica degli avvisi di accertamento, effettuata, per il tramite del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della L. 890 del 1982, presso il domicilio fiscale del liquidatore sig. Di Castri, e ricevuti dal coniuge convivente.

Inoltre, l'Agenzia, riferendosi alle modalità della notifica previste dall'art. 14 della L. 890/82, riteneva giustificate le annotazioni *"contenute nella prima pagina di entrambi gli avvisi di accertamento"* quali *"numero raccomandata, data spedizione e ufficio postale di spedizione"*.

Per quel che riguardava il riferimento all'art. 140 CPC riportato nella sentenza appellata, l'Ufficio faceva rilevare che la Commissione Tributaria Provinciale aveva *"travisato"* la modalità di notifica, intravedendo erroneamente l'adozione della predetta disposizione, in luogo di quella esattamente applicata prevista dall'art. 14 della L. 890/1982.

L'Agenzia infine sotto un diverso ambito impugnava la sentenza, che non aveva tenuto conto della violazione all'art. 24 2° comma del DLgs 546, atteso che la memoria illustrativa era stata proposta da parte ricorrente, tardivamente e più precisamente oltre i 60 giorni dal deposito dei documenti effettuato dallo stesso Ufficio.

Con memoria del 16/06/2011 la società [REDACTED] ribadiva quanto già sostenuto nel ricorso introduttivo ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per carenza di interesse ad agire ex artt. 100 C.P.C., atteso che il motivo di impugnazione relativo al difetto di motivazione della cartella, dedotto nel ricorso introduttivo, era stato accolto nella sentenza di primo grado e costituiva ragione autonoma di annullamento della cartella stessa; conseguentemente tale motivo di annullamento era divenuto definitivo in quanto non impugnato dall'appellante.

L'Appellata, inoltre, richiamandosi alla giurisprudenza della Cassazione, faceva rilevare che l'ufficio non aveva specificatamente contestato i fatti allegati nel ricorso introduttivo, che quindi ai sensi dell'art. 115 cpc dovevano



intendersi pacificamente accolti. Infatti, osserva la contribuente, l'Ufficio, solo con la successiva memoria del 20/05/2008, quindi oltre i termini previsti dall'art. 23/546, aveva sostenuto la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento ipotizzando che fosse avvenuta ai sensi dell'art. 14 della legge 890 dell'82.

La società [REDACTED] inoltre, ribadiva la correttezza di quanto sancito dal giudice di prime cure circa l'effettiva adozione da parte dell'Ufficio della disciplina di cui all'art. 60 del DPR 600/73 da ritenere speciale e prevalente rispetto a quella prevista dall'art. 145 CPC.

La società, infine riteneva inconferente il richiamo all'art. 24 D.Lgs. 546/92, risultando la memoria presentata illustrativa e non già integrativa dei motivi adottati nel ricorso introduttivo. Riproponeva inoltre le eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo circa:

- la violazione dello statuto del contribuente;
- la violazione relativa alla fase di riscossione;
- la nullità dell'iscrizione a ruolo per omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- la nullità della cartella per vizi propri;
- la illegittimità della pretesa per quel che riguarda l'iva;
- l'erronea iscrizione a ruolo degli interessi e delle sanzioni.

Con le memorie illustrative del 18/07/2011 l'Agenzia faceva rilevare che la statuizione del giudice di prime cure sul difetto di motivazione della sentenza non costituiva capo autonomo della stessa, idoneo a divenire cosa giudicata.

Infatti il riscontrato vizio di motivazione, sarebbe avvenuto, a parere dell'Ufficio, nell'ambito dell'analisi della preliminare eccezione di difetto di specificità dei motivi di ricorso.

Sostiene l'Agenzia che la vecchia formulazione dell'art. 115 C.P.C. autorizzava la non contestazione, con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, dei motivi di ricorso prospettati dal contribuente.

In merito alla violazione dell'art. 60 del D.P.R. 600/73, l'Agenzia rilevava che, dopo la riforma del 2005, l'art. 145 C.P.C. non poteva che essere interpretato nel senso dell'indifferenza del soggetto cui viene notificato l'atto, sia esso l'ente o il suo rappresentante legale che risiede nel comune in cui la persona giuridica ha il domicilio fiscale.

La società [REDACTED] con osservazioni aggiuntive dell'08/09/2011 e facendo riferimento alle precedenti controdeduzioni del 16/06/2011 deduceva ulteriormente alle memorie illustrative dell'Ufficio del 18/07/2011 e ribadiva:

- La carenza di interesse ad appellare in quanto il Giudice di prime cure, dopo aver respinto l'eccezione preliminare di genericità del ricorso sollevata



dall'Ufficio, aveva deliberato in merito al difetto di motivazione della cartella manifestato dalla Società [REDACTED] e a suo tempo contestato dall'Ufficio;

- Che in merito alla tempestiva contestazione, già l'art. 23 del D. Lgs. 546/92 (norma processuale speciale del processo tributario che disciplina le regole sulla costituzione e contestazione), poneva in capo all'Agenzia l'onere di esporre le proprie difese nell'atto di costituzione in giudizio. In mancanza i fatti non contestati nella prima difesa utile dovevano intendersi pacifici e, come tali, dovevano essere posti a fondamento della decisione anche ai sensi dell'art. 115 CPC.

- che diversamente da quanto opinato dall'Ufficio documentalmente risultava che la notifica degli avvisi di accertamento non era avvenuta ai sensi dell'art. 14 della L. 890/82, ma ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n.600 del 1973;

è che le predette disposizioni di cui all'art. 60 del D.P.R. 600/73 costituiscono norma speciale per quel che riguarda la notifica degli atti.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

Questo giudice, prima facie, fa rilevare la formazione del giudicato interno, in quanto l'appellante non ha impugnato le statuizioni della sentenza di primo grado, connesse alla carenza di motivazione e, comunque all'incomprensibilità della pretesa di cui alla cartella di pagamento.

Proprio sulla base di tali fatti appare, pertanto, fuorviante quanto sostenuto dall'Ufficio nel proprio gravame, secondo cui il giudice di prime cure si sarebbe limitato a considerare solo in via preliminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ufficio.

Al contrario, scorrendo gli atti di causa, emerge che anche su tale aspetto, connesso alla motivazione della cartella, il contribuente in sede di ricorso introduttivo aveva lamentato l'assoluta assenza di qualsivoglia elemento idoneo a motivare l'atto, mentre l'Ufficio aveva ritenuto tale eccezione, seppure preliminare, generica e, a tutto concedere, infondata, dal momento che a suo dire la cartella risultava completa di tutti gli elementi previsti dalla legge.

Su tali considerazioni si ritiene che la questione connessa alla sussistenza o meno della motivazione della cartella, lungi dal rappresentare solo e soltanto aspetti preliminari della vertenza de qua, involge, invece, un punto sostanziale su cui entrambe le parti hanno manifestato il loro pensiero.

Vero è che l'Ufficio nelle memorie di costituzione e più precisamente alle pagine 2 e 3, peraltro poi richiamate nel successivo gravame, ha illustrato la predetta questione "qualificata" come preliminare, benché in più punti fosse ribadita la corretta motivazione della cartella.

Questo Giudice, pertanto, è dell'avviso che la Commissione Tributaria Provinciale, si sia espressa sulla motivazione della cartella, osservando: *"La cartella, non contenendo di per sé una esposizione completa chiara e soddisfacente della richiesta, ha portato il contribuente a non ben comprendere le ragioni che l'ente impositore avrebbe voluto trasmettergli."*



Dagli atti di causa è evidente del resto che il giudice di prime cure, non si è limitato a rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità, relativa alla genericità del ricorso, anche questa abbandonata dall'Ufficio, ma si è espresso anche sulla carente motivazione della cartella.

L'assunto di questa Commissione del resto trova espressa conferma nel pensiero costante e ormai univoco della Corte Regolatrice anche a SS.UU. secondo cui il Giudice, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso dello stesso, nonché, del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalle parti (si veda per tutte la Sent. 27 del 21/02/2000).

Ciò trova ampio riscontro nel presente contendere, ove l'analisi degli atti e dei fatti permettono di affermare che la valutazione del primo giudice in merito alla mancanza di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi riferita sia alla domanda posta dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni che alle eccezioni sollevate dalla società [REDACTED].

In funzione di quanto testé esposto e traendo le dovute conclusioni sia dalle domande formulate dai due contendenti che dal corpus della sentenza appellata, questo giudice ravvisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 C.P.C., l'inammissibilità del gravame dell'Agenzia che sul punto di cui trattasi ha omesso di impugnare la sentenza di primo grado.

Anche se i motivi che precedono sono assorbenti di ogni altra questione, questo giudice, dopo aver esaminato il fascicolo di causa, di seguito illustra le ragioni che lo inducono a condividere in toto la sentenza di prime cure.

E, quindi, sotto un diverso profilo, l'appello dell'Ufficio si manifesta inammissibile per la proposizione di nuove eccezioni in violazione dell'art. 57 D. Lgs 546/92 e 345 C.P.C..

Infatti, nella costituzione del 30/04/2008 l'Agenzia delle Entrate non ha controdedotto al ricorso del contribuente, limitandosi ad adottare generiche e vaghe affermazioni, quali :

**"dedotto prodotto eccepito richiesto e concluso dalla parte ricorrente ...ritenendo... infondata ed illegittima la domanda attorea"**.

Solo, in seguito, e quindi, vanamente, perché oltre i termini di cui all'art. 23, l'Ufficio ha manifestato il proprio pensiero depositando memorie, ritenute a torto illustrative, con cui sosteneva la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento avvenuta ai sensi dell'art. 14 della legge 890 dell'82.

Stante la tardività innanzi rilevata questa Commissione ritiene che la conseguente inammissibilità delle eccezioni contenute nella memoria depositata il 20.05.2008, comporti, inevitabilmente, l'inammissibilità dell'appello perché proposto in violazione dell'art 57 D. Lgs 546/92. Tanto, in aderenza all'autorevole orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (Cfr. Cass. Sent. n. 7329 del 13/05/2003) (sent Cass. Trib. 27/1/2007 n. 1540), secondo cui: *"nel sistema del contenzioso tributario, delineato*



*dal D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, la costituzione in giudizio dell'Amministrazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalle facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio".*

Prima però di dar corso a tale disamina, questo Collegio ritiene di particolare interesse valutare l'eccezione di inammissibilità delle memorie prodotte dall'appellato e che l'Ufficio ha ritenuto in violazione dell'art. 24. Ebbene, in merito a tale punto questo Giudice, non condivide l'eccezione dell'Ufficio, risultando privo di pregio il richiamo normativo da quest'ultimo operato.

A tale evidenza conduce la considerazione oggettiva per cui l'appellato in merito alla mancata ricezione degli atti non ha introdotto con la memoria nuovi motivi, ma ha semplicemente illustrato le ragioni, già desunte nel ricorso introduttivo. Di ciò si ha ampio riscontro scorrendo sia il ricorso introduttivo che i successivi atti depositati, ove la società [REDACTED] ha chiaramente evidenziato sia di non aver mai ricevuto "alcun atto amministrativo precedente l'iscrizione a ruolo" e sia che non era stata nemmeno fornita la prova dell'esistenza di tali atti precedenti la cartella.

In merito alla notifica degli atti, questo giudice, al fine di delineare un quadro completo del presente contendere, riporta sinteticamente la normativa rilevabile dagli artt. 148 del CPC e 60 del DPR 600, secondo cui la rituale notifica degli avvisi prevede tassativamente:

- la compilazione della relata di notifica dell'atto impositivo; l'apposizione nella relata di notifica sia della sottoscrizione del notificante che di quella del soggetto che riceve l'atto;
- se il consegnatario non è il destinatario dell'atto, il messo deve consegnare, o, depositare la copia dell'atto da notificare in busta (...), dandone atto nella relazione in calce all'originale alla copia dell'atto stesso. (...) (art. 60, comma 1 b-bis, D.P.R. 600/1973).
- Il messo, successivamente, deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata (art. 60, comma 1 b-bis, DPR 600/1973).

Accostando la portata normativa innanzi esposta con i dati fattuali rilevabili nel caso de quo, ne emerge un evidente quanto stridente contrasto, considerato che proprio dalle relate si rileva che gli avvisi di accertamento erano stati notificati in data 29.11.2006.

Si legge, infatti: "io sottoscritto \_\_\_\_ (??? Parte lasciata in bianco) ho notificato il presente atto mediante consegna nelle mani del sig. \_\_\_\_ (??? Parte lasciata in bianco) in qualità di \_\_\_\_ (??? Parte lasciata in bianco), in mancanza di \_\_\_\_ (??? Parte lasciata in bianco)" - "dandone notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata n. 76267047807-0, 29.11.2006" - unica parte compilata.

Sulla scorta della suindicata documentazione, questo Collegio rileva nei confronti dell'appellata la mancata ricezione materiale e giuridica degli avvisi





di accertamento, risultando "in bianco" le relate e la conferma, per tabulas, che le due raccomandate erano state inviate "per notizia".

Da quanto precede e dagli atti depositati dall'Agenzia si può affermare che le raccomandate n° 76267047808-1 e n° 76267047807-0, ricevute dalla moglie del [REDACTED] in data 30.11.2006, avevano l'unico scopo di notificare il destinatario, secondo quanto stabilito all'art. 60 comma 1b-bis del DPR 600. Ciò trova altra conferma nella mancata indicazione su ciascuno nei predetti avvisi di ricevimento del corrispondente numero dell'atto di accertamento (ex art. 3 l. 890/82) che si assume notificato per il tramite del servizio postale e comporta, sotto l'aspetto probatorio, l'impossibilità per l'Ufficio di sostenere che gli avvisi di accertamento de quibus erano stati effettivamente notificati.

Sulla base del predetto arresto oggettivo e secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, questo Giudice, in merito all'attività di notificazione, osserva che la stessa *"deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 c.p.c., senza che le risultanze della relazione in questione possano essere integrate (o, a maggior ragione, sostituite) da diversa fonte di prova"* (ex plurimis cfr. Cass. [ord.], sez. III, 26 marzo 2004, n. 6140 ; Cass., Sez. Trib., 29 agosto 2000, n. 11315).

E quindi, in mancanza di querela di falso da parte dell'Ufficio, gli adempimenti compiuti dall'agente notificatore assumono piena prova e non possono essere successivamente integrati e/o modificati.

Questo Giudice pur condividendo quanto affermato dall'Ufficio in merito alla procedura prevista dall'art. 14 della l. 890 dell'82 e ribadito dalla Cassazione con la sentenza del 21/01/2011 n. 1371, *"la mancata apposizione della relata sull'originale o sulla copia costituisce una mera irregolarità tale da non inficiare l'esistenza della notifica trattandosi di un adempimento non previsto a favore del destinatario"*; ritiene che, nel caso di specie, stante la netta contrapposizione delle parti in merito ai termini della notifica, avvenuta con le modalità previste dell'art. 60/600 secondo la parte, per il tramite del servizio postale, secondo l'Ufficio, quest'ultimo avrebbe dovuto sostenere la propria tesi esibendo le relate, ex art. 14/890, che secondo la giurisprudenza richiamata dallo stesso Ufficio e dalla Cassazione "hanno il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'Ufficio postale al quale è stato consegnato il plico".

Ma proseguendo nella propria disamina, questo Giudice, in merito alla notifica, asseritamente eseguita per il tramite del servizio postale, ulteriormente osserva che l'art. 60 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, laddove dispone l'applicazione delle "norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche ...", assume natura di norma speciale, rispetto a quella prevista dall'art. 145



C.P.C., in particolare per quel che attiene l'osservanza del domicilio fiscale del destinatario.

Più chiaramente e trovando un punto di equilibrio tra il principio speciale del "domicilio fiscale del destinatario", previsto dall'art. 60 d.p.r. 600/73 e quello generale di alternatività, previsto dall'art. 145 C.P.C., si rappresenta che quest'ultima disposizione, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, trova applicazione se la persona fisica, che rappresenta l'ente, risiede nel Comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi dell'art. 58 del DPR 600/1973.

E qui, in merito al concetto di alternatività, si ritiene indispensabile una breve digressione. Dopo l'entrata in vigore della novella che ha modificato dall'01/03/2006 l'art. 145 CPC, l'equipollente alternatività della notifica alla persona fisica del rappresentante rispetto a quella eseguita presso la sede sociale, non significa che la persona fisica del legale rappresentante assuma la qualità di «destinataria» della notifica. Tanto perché il procedimento notificatorio ha un unico destinatario, rappresentato dalla persona giuridica, nei confronti della quale si perfeziona il provvedimento impositivo, ed il legale rappresentante è un mero «consegnatario». Conseguentemente anche dopo la predetta modifica all'art. 145 CPC è vero che non si esige il previo tentativo di notifica presso la sede sociale e il legale rappresentante può legittimamente ricevere la consegna dell'atto anche in luoghi diversi, ma è anche vero che tali luoghi devono essere sempre localizzati nell'ambito del Comune di domicilio fiscale della persona giuridica destinataria della notifica, nel rispetto degli artt. 138, 139 e 141 C.P.C.

E quindi, riprendendo le fila del discorso, secondo il disposto dell'art 60/600 lett. c) e l'insegnamento della Suprema Corte, se il legale rappresentante ha il domicilio in un Comune diverso da quello dell'ente, in caso di impossibilità all'esecuzione della notificazione presso la sede sociale, dovrà adottarsi la procedura prevista dall'art. 140 C.P.C.

Nel caso di specie, se, come sostiene l'Ufficio, le raccomandate n° 76267047808-1 e n° 76267047807-0 fossero state inviate per la notifica degli avvisi di accertamento, allora sarebbe inconfutabile la nullità della notifica, per non essere stata rispettata la procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 140, 145 C.P.C. e 60 lett. c), D.P.R. 600/1973. Tanto perché la sede legale della società e il domicilio del suo legale rappresentante si trovavano in due comuni diversi (l'uno in Taranto, l'altro in Leporano). E quindi la notifica doveva eseguirsi secondo la previsione di cui all'art. 140 C.P.C.

Sul punto, la giurisprudenza dei Supremi Giudici è univoca e consolidata, come si rileva dalle sentenze n. Cass., 1<sup>a</sup>, 15 settembre 1995 n: 9766, Cass., trib. 10 marzo 2008 n. 6325, 3558/02, 9394 del 21.04.2009.

In particolare si richiamano:

- la sentenza n. 15856 del 07.07.2009, che, sulla scia di numerose altre decisioni di legittimità, ha affermato che "*gli atti tributari vanno notificati al contribuente persona giuridica, secondo la disciplina dell'art. 145 C.P.C.,*



comma 1, e, se risulti impossibile, secondo quella del successivo comma 3, ma entro l'ambito territoriale del domicilio fiscale; se anche ciò non sia possibile, come non lo era nella fattispecie (risiedendo il rappresentate legale in altro comune) la notifica va **eseguita secondo le forme dell'art. 140 cod. proc. civ.**, laddove, se l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente non si trovino nel Comune di domicilio fiscale, e la notifica seguirà nelle forme del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e),.....”

- la sent. n. 216 del 9/1/2009, secondo cui: “in riferimento alla notifica di atti alle società commerciali, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all'art. 145 C.P.C., comporta, pertanto, che, in caso d'impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, risiede nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi del DPR n. 600 del 1973, art. 58 (ex multis Cassazione Civile, sez. Trib., 20 febbraio 2006, n. 3618)”.


Conclusivamente, secondo questo Giudice, che il percorso logico testé esposto conduca alla mancata conoscenza degli avvisi trova significativa conferma sia nella prevalenza dell'art. 60 del DPR 600, quale norma speciale, rispetto alle corrispondenti disposizioni del C.P.C. che nella illegittimità della notifica, dovuta alla diversità dei Comuni – quello in cui risiede il rappresentante legale della società e quello in cui quest'ultima ha sede.

Nella complessità della trattata questione si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.

#### PQM

La Commissione Tributaria Regionale di Bari - XXIX Sezione staccata di Taranto, assorbiti gli altri motivi, disattesa ogni contraria deduzione e conclusione dichiara inammissibile l'appello per la formazione del giudicato interno e nel merito, per tutti i motivi dinanzi riportati, conferma l'annullamento della cartella di pagamento e del ruolo in essa contenuto. Spese compensate.

Così deciso in Taranto il 20.09.2011

Il relatore  


Il Presidente  
